

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25242 Anno 2019

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udiienza: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE

nel procedimento a carico di:

IULIO MICHELE nato a MADDALONI il 16/11/1985

nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 14/12/2018 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

lette le conclusioni del PG

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14.12.2018 il GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere non convalidava l'arresto di IULIO Michele effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Maddaloni in relazione al reato di tentata estorsione ai danni della nonna D'Agnese Maria; riteneva il giudice che le risultanze in atti evidenziavano trattarsi di condotta non punibile ex art. 649 cod.pen. e, comunque, che difettesse il requisito della flagranza, essendo l'arresto avvenuto quando l'azione era da tempo terminata.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 649 cod.pen., dal momento che la non configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità deve ravvisarsi (oltre che per le ipotesi consumate) anche per le tentate di estorsioni; comunque, nella fattispecie è pure presente il requisito della violenza alla persona, dal momento che lo Iulio ha lanciato un sasso contro una delle finestre della casa della nonna, accettando così il rischio di poterla colpire. Quanto alla flagranza, ricorre l'ipotesi di quasi flagranza, essendo l'indagato stato rintracciato subito dopo aver aggredito la nonna, quando ancora si trovava sul retro della casa della vittima.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con nota del 6.3.2019, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il giudice della convalida ha incentrato il proprio ragionamento sulla circostanza che, alla luce del verbale di arresto e degli ulteriori elementi acquisiti, ricorresse la causa di non punibilità di cui all'art. ~~649~~ cod.pen. ^{Art. 628} poiché la condotta era rimasta nello stadio del tentativo e non sussisteva violenza alla persona.

Osserva il Collegio che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, Rv. 258198; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Rv. 252832), in virtù dell'autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, poiché le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato (in applicazione del principio, si è affermato che tra i reati di cui agli artt. 628,



629 e 630 cod. pen. -per i quali, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, prima parte, cod. pen., la causa di non punibilità prevista da detta disposizione non opera- non rientrano le corrispondenti ipotesi tentate).

2. Generico è poi l'argomento relativo alla sussistenza di una condotta violenta contro la persona, posto che il ricorso risulta del tutto aspecifico, quanto alla analitica descrizione dei fatti, rispetto ai quali invece assume decisiva valenza la rappresentazione della concreta situazione di fatto che ha caratterizzato l'azione incriminata (quale, ad esempio, la posizione dei protagonisti della vicenda al momento del lancio della pietra, la visibilità per l'indagato della situazione interna all'abitazione e della stanza ove si trovava la persona offesa, le condizioni di luminosità, ecc.). Non risulta, quindi, minimamente dimostrato, in fatto, che il gesto violento diretto contro il vetro di una finestra della casa della D'Agnese necessariamente implicasse l'accettazione del rischio di colpire la destinataria della minaccia.

Tali argomenti risultano assorbenti rispetto al tema della flagranza.


3. La natura di parte pubblica del ricorrente preclude la condanna alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 aprile 2019.

Il Consigliere estensore
Stefano Filippini



Il Presidente
Geppino Rago

